



Federazione Scacchistica Italiana  
viale Regina Giovanna 12, 20129 Milano  
tel: 02/86464369  
mail: [fsi@federscacchi.it](mailto:fsi@federscacchi.it)  
sito: [www.federscacchi.it](http://www.federscacchi.it)  
codice fiscale: 80105170155  
partita Iva: 10013490155  
Centro tecnico federale  
via Beato Bertrando 10, 33097 Spilimbergo (Pn)



DISCIPLINA SPORTIVA  
ASSOCIATA RICONOSCIUTA  
DAL CONI

Fondata il 20 settembre 1920 ed eretta a Ente Morale con Regio Decreto n.519 del 1° maggio 1930

## GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE

in persona dell'Avv. Michele Leone

SENTENZA n. 17/2026

nel giudizio GSN/FSI n. 2026/466 nei confronti di

Cappellazzo Daniele - id FSI 650412

e della

A.S.D. Firenze Scacchi – id 17029

in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto del 14 (rectius, 24).5.2026 l'ACN Lapo Elisacci, Arbitro principale del torneo "VII° Memorial Massimo Pailli", disputato a Firenze con inizio e fine il 24.5.2026, segnalò che *"Si dà atto che il giocatore Cappellazzo Daniele (ID FSI 650412), senza aver preventivamente informato l'Arbitro e senza aver successivamente fornito alcuna valida giustificazione, non si è presentato al 6° turno di gioco. Considerata l'assenza ingiustificata del suddetto giocatore, si è proceduto, ai sensi del regolamento vigente, alla sua esclusione dal torneo."*

Instaurato d'ufficio dinanzi il G.S.N. in data 26.5.2026 il giudizio iscritto sub GSN/FSI n. 2026/466, con decreto 26.5.2026 fu disposta la comunicazione agli interessati, individuati come indicati in epigrafe, che la decisione sarebbe stata adottata senza udienza in data 5.6.2026 e che nel termine perentorio del 3.6.2026 gli stessi interessati avrebbero potuto far pervenire le rispettive memorie e documenti.

Comunicato detto decreto il 27.5.2026, non è pervenuta alcuna produzione delle parti interessate.

### MOTIVI DELLA DECISIONE

Va dichiarata l'improcedibilità della presente azione disciplinare.

La declaratoria consegue all'applicazione del principio generale dell'ordinamento giuridico del "ne bis in idem", operativo anche nei procedimenti della giustizia sportiva (cfr., ex pluribus, Alta Corte di Giustizia Sportiva n. 118/2012; Corte Federale d'Appello FIGC n. 76/2019-2020/Reg. Dec.).

Nel caso di specie, la non procedibilità deriva dalla preclusione determinata dalla consumazione del potere disciplinare già esercitato dall'Ufficiale di gara (arg. Cass., Sez. Un. Penali, 28.6.2005 n. 34655) e concerne tutti i fatti storici-naturalistici riferiti nella segnalazione dello stesso Ufficiale di gara, quali presupposti dell'adottato provvedimento di esclusione dal torneo, indipendentemente dalla loro eventuale conforme o diversa valutazione e qualificazione giuridica, demandata alla cognizione di questo Giudice (arg. Corte Cost. 21.7.2016 n. 200).

P.Q.M.

decidendo definitivamente il giudizio indicato in epigrafe, il Giudice Sportivo Nazionale lo dichiara improcedibile.

Manda al Segretario Generale della F.S.I. per le comunicazioni e gli adempimenti di rito.

Bari-Milano, 5 giugno 2026

Il Giudice Sportivo Nazionale  
Avv. Michele Leone  
*F.to digitalmente*



Socio fondatore della FIDE  
(Fédération Internationale des Echecs)  
[www.fide.com](http://www.fide.com)



Socio fondatore dell'ECU  
(European Chess Union)  
[www.europechess.org](http://www.europechess.org)



Socio fondatore della MCA  
(Mitropa Chess Association)  
<https://mitropa.chess.at>